

CITTA'DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Area Finanziaria - Tributaria

DETERMINA DEL SINDACO

n. 40 del 3 1 OTT. 2016

A	
Oggetto	٠
OPPOR	٠

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso da un contribuente in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli anni 2012 – 2013-2014. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.

IL SINDACO

PREMESSO che

- in data 24 maggio 2016 è stato notificato al Comune di Carlentini il reclamo-ricorso, con istanza ai sensi dell'art.17 bis del D. Lgs.n.546/1992, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.8324, proposto dalla Sig.ra Sicura Giuseppa nata e residente in proposto dalla Sig.ra Sicura Giuseppa nata e residente in accertamento nn.70819,70820,70821 del 28/10/2015 notificati il 14/03/2016 in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli anni 2012 2013- 2014;
- con il ricorso in oggetto è stato chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento sopra citati per insussistenza del presupposto impositivo di un immobile di categoria D/8 per sopravvenuta inagibilità;
- l'ufficio tributi, così come previsto dal novellato art.17 bis, comma 2 del DLgs. n.546/1992 ha avviato la fase amministrativa della durata di novanta giorni (gg.90) nel corso della quale, tramite una nota pec dell'11/08/2016 all'Avv. Veruska Pupillo è stato comunicato che non risulta l'inagibilità dell'immobile oggetto dell'atto impositivo, né agli atti del Comune, né dalla visura catastale;

CONSIDERATO

- che la fase amministrativa si è conclusa in data 21 Settembre 2016 con esito negativo;
- che la definizione di tale fase determina conseguentemente il decorso dei termini per la costituzione in giudizio sia del ricorrente che dell'Ente;
- RAVVISATA l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover resistere al superiore giudizio, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi regolanti la materia e che pertanto occorre provvedere nei termini di legge, impegnando anche la somma occorrente per la costituzione in giudizio, la cui mancanza determinerebbe per il Comune danno certo e grave;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art.13 della L:R: n.7/1992 come integrato dall'art.41 della L.R. n.26/1993:

DETERMINA

Di	costituirsi	in	giudizio	nell'odierno	ricorso	promosso	davanti	alla	Commissione	Tributai	ua
Pro	vinciale di	Sira	icusa dalla	a Sig.ra Sicura	a Giuser	opa nata 🌉	575), <u>1</u>		💓 e residente	afab wal of his	
		Restriction	, ra	ppresentata e	difesa	dall'Avv.	Veruska	Pupil	lo, avverso gl	i avvisi	di
acc	ertamento e	eme	ssi da que	sto Comune p	er impo	sizione tribi	utaria IM	U ann	i 2012-2013-2	014;	

Di delegare, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs. 546/92, la D.ssa Giuseppa Ferrauto, Funzionario Responsabile della IUC, a difendere il Comune di Carlentini nel giudizio sopra esposto;

Di demandare contestualmente al Responsabile di P.O. dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali spese di soccombenza in caso di esito negativo e/o condanna alle spese;

II/SINDACO